

# La Cassazione tappa le buche

Una sentenza della Corte sembra porre fine allo scaricabarile: su strade private soggette a pubblico transito il Comune deve garantire la sicurezza

di Marco Traverso

**E'** del 4 gennaio 2010 la pubblicazione della sentenza emessa 22 ottobre 2009 dalla III sezione della Corte di Cassazione le cui conseguenze non è esagerato definire rivoluzionarie per Fregene. La Corte Suprema, chiamata a decidere sul ricorso del comune di San Vito Romano e della Provincia di Roma contro la richiesta di risarcimento danni avanzata da parte di due residenti, ha condannato i ricorrenti riconoscen-

done la loro responsabilità. Al di là della specifica fattispecie, il significato della sentenza, sulla linea di altre analoghe della Cassazione, sembra indicare senza possibilità di fraintendimenti che se una pubblica amministrazione consente alla collettività l'utilizzo per pubblico transito di un'area di proprietà privata ne assume di fatto l'obbligo di accertarsi che la sua manutenzione sia curata. L'inosservanza di tale obbligo determina la responsabilità

per il danno cagionato all'utente dell'area, "nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area". Pur non avendo gli strumenti giuridici per poter confutare il principio, a questo punto non sembrano più possibili equivoci: con questa sentenza al Comune viene definitivamente riconosciuto il diritto-dovere della sorveglianza sulla manutenzione delle strade che il privato avrebbe l'obbligo di effettuare sul-

le sue proprietà.


Tradotto per Fregene significa questo: basta con il palleggiamento delle responsabilità tra società convenzionate e Comune, qualora la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade non viene eseguita dalle più o meno benedette società convenzionate il Comune non solo ha la facoltà ma l'obbligo di intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza. Pena la sua responsabilità in caso di danni a terzi.

Va anche detto che già in precedenza si era arrivati a simili conclusioni con sentenze di tribunali ordinari che avevano riconosciuto le responsabilità della pubblica amministrazione per la mancata manutenzione da parte dei privati (è dello scorso anno la condanna del comune di Fiumicino per la morte di un motociclista su viale della Pineta avvenuta nel 2002). Ma ora questa sentenza fornisce un formidabile strumento suppletivo contro

le inadempienze dei privati.

E le conseguenze si faranno subito sentire. Del resto, giurisprudenza a parte, ad aprire il Comune aveva optato contro l'Ares 2002 dei Federici per lavori in danno riguardo al rifacimento di viale Sestri Levante. Soluzione salutata con sollievo da tutta la popolazione e che l'amministrazione comunale si dice ora pronta a usare di nuovo in tutte le altre situazioni dove la mancata manutenzione mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

Se non sarà di certo un addio alle buche, questa sentenza sembra sgombrare il campo da un macigno che ha avvelenato gli ultimi decenni dei residenti di questa località balneare: il cittadino, qualunque sia la convenzione, l'accordo, i problemi, i malumori, le responsabilità tra pubblico e privato e dei loro teatrini, ora saprà a chi chiedere il conto in caso di inadempienze. Il gioco delle parti è arrivato al capolinea.



## L'avvocato scrive al sindaco

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di Fiumicino Mario Capapini, ho visto che finalmente sono iniziati i lavori di manutenzione delle strade di Fregene.

Alcuni consiglieri comunali mi riferiscono che ciò è stato possibile poiché l'amministrazione ha deciso di utilizzare lo strumento dell'ordinanza in danno; mi pare, vista l'inerzia delle società proprietarie, che sia l'unica soluzione percorribile per far sì che vengano rispettati gli obblighi della convenzione.

La ringrazio, come cittadino, di quella che appare una svolta storica dell'agire del Comune nei confronti dei proprietari delle aree, augurandomi che non si tratti di un'azione isolata, ma di una strategia mirante ad ottenere l'adempimento degli obblighi assunti.

Mi permetto, quindi, di dare un contributo giuridico alla Sua azione, inviandoLe tre sentenze della Cassazione, di cui una recentissima, e precisamente la sentenza n.7 del 2010, la n. 3387 del 1979; la n. 161 del 1996 con le quali la Suprema Corte ha stabilito e confermato il seguente principio di diritto: "Se un Comune consente alla collettività l'utilizzazione, per pubblico transito, di un'area di proprietà privata assume l'obbligo di accertarsi che la manutenzione dell'area e dei relativi manufatti non sia trascurata; e l'inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della pa, per il principio del *neminem laedere*, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, nulla rilevando che l'obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell'area".

Queste decisioni potranno essere di supporto ai dirigenti dell'ente al fine di porre in essere un controllo e delle azioni più efficaci per ottenere il rispetto degli obblighi della convenzione. Nel ringraziarLa e a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo

*Cordiali Saluti,  
Avvocato David Giuseppe Apolloni*

